



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
N. 15 DEL 14 APRILE 2020

Oggetto: proroga fino al 3 maggio 2020 delle misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali e delle rivendite di tabacchi

L'anno duemila venti, il giorno quattordici del mese di aprile, in Santo Stefano Quisquina, nella sede del Comune, il Sindaco del Comune, Rag. Francesco Cacciatore,

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il **decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020**, che detta "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- articolo 1, "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento alla sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con le eccezioni ivi richiamate;
- articolo 2, "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali", con particolare riferimento alle misure previste nel numero 10:

"Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali";

- articolo 3, "Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale", con particolare riferimento alle misure previste nella lettera d): "i Sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali";

- articolo 7, "Esecuzione e monitoraggio delle misure", secondo il quale "Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti";

- articolo 8, "disposizioni finali", che stabilisce:

"1 - Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

2 - Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020;

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

visto l'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020;

Considerato che sono state individuate le seguenti motivazioni per le quali sono consentiti gli spostamenti delle persone: esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute, con le evidenti refluenze negative sullo svolgimento delle attività commerciali;

Considerato che tali previsioni devono essere intese come limitazioni applicabili anche agli spostamenti all'interno dello stesso Comune, atteso che la finalità è quella di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi;

vista l'ordinanza n. 5 del 12 marzo 2020 del Presidente della Regione Siciliana;

vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell'11 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana che, tra l'altro, ha prorogato fino al 3 maggio 2020 l'efficacia delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020;

visto, in particolare, che nel preambolo della prefata ordinanza n. 16/2020 del Presidente della Regione si afferma: "Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell'Università di Palermo ritiene efficaci le misure di contenimento adottate dalla Regione Siciliana per contrastare il diffondersi del contagio, evidenziando come la Sicilia, alla luce dei dati raccolti sull'andamento dell'epidemia si dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima Regione italiana a raggiungere l'obiettivo di "zero contagi" solo se continua a mantenere le restrizioni in vigore";

Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa e misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID – 2019;

richiamate le proprie ordinanze:

- n. 9 del 20 marzo 2020 e n. 13 del 4 aprile 2020, con le quali è stato disposto, fino al 13 aprile 2020, l'orario di apertura fino alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di alcune tipologie di esercizi commerciali;

- n. 8 del 20 marzo 2020 e n. 12 del 4 aprile 2020, aventi ad oggetto le misure urgenti in materia di contenimento e di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Orari di apertura al pubblico delle rivendite di tabacchi;

visto l'articolo 3 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo il quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 e che prevede che le disposizioni dello stesso articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente;

considerato che, in forza dell'articolo 3 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, i Sindaci possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19;

visto l'articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, con particolare riguardo al comma 1, che consente l'adozione di una o più misure tra quelle di cui al comma 2 dello stesso articolo 1 del D.L. n. 19/2020;

ritenuto di disporre, la prosecuzione di alcune delle limitazioni già disposte in materia di orari di vendita al pubblico per le attività commerciali prese in considerazione nelle proprie precedenti ordinanze n. 8, 9, 12 e 13 del 2020, e nell'allegato 1 del d.P.C.M. 10 aprile 2020, sino al giorno 3 maggio 2020 incluso;

ritenuto di dettare la disciplina dell'orario di apertura di alcune tipologie di esercizi commerciali stabilendo l'orario di chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutti gli esercizi commerciali qui di seguito specificati:

Rivendite di tabacchi (restando sempre vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, se eventualmente presenti nel punto vendita),

Edicole (con eccezione della chiusura domenicale),

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati,

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4),

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari,

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione,

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica,

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati,

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale,

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia,

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento,

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet,
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione,
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono,
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria,
Commercio al dettaglio di libri,
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";

visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

considerato che, ai sensi e per le finalità di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, possono essere adottate una o più tra le misure contemplate nell'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 19/2020;

considerato che tra le misure limitative consentite dal predetto articolo 1, comma 2, del D. L. n. 19/2020 è contemplata alla lettera u) la misura *"limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio"*;

visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art. 117 dispone: "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

visto l'articolo 7-bis, "Sanzioni amministrative", del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,, secondo il quale:

comma 1: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro";

comma 1-bis: "La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari";

ORDINA

fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe, ad integrazione dei provvedimenti statali e regionali sopra citati:

1) la chiusura alle ore 14,00 nei giorni feriali e la chiusura totale nei giorni festivi e domenicali di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, qui di seguito specificati:

Rivendite di tabacchi (restando sempre vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco, se eventualmente presenti nel punto vendita),

Edicole (con eccezione della chiusura domenicale),

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici,

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati,

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4),
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico,
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari,
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione,
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica,
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati,
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale,
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici,
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia,
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento,
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini,
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet,
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione,
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono,
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria,
Commercio al dettaglio di libri,
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

2) È fatta eccezione per le farmacie di turno.

3) la vendita di prodotti alimentari esercitata su aree pubbliche anche in forma itinerante è consentita solo ai venditori ambulanti al dettaglio non provenienti da altri Comuni e può proseguire a condizione che siano rispettate le condizioni di accessibilità garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro, e che siano osservate tutte le misure precauzionali vigenti, in ordine anche all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

4) di pubblicare il presente atto per 15 giorni all'albo pretorio on line.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste da:

- articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- articolo 4 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, e dalle norme ivi richiamate;
- articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Santo Stefano Quisquina. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Il servizio di Polizia locale e la locale Stazione Carabinieri sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVISA

Che le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione dei farmaci, vanno limitate a non oltre una volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare,

È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all'aperto di minori accompagnati da un genitore.

È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Agrigento,
- al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano Quisquina,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.
- all'Ufficio di Polizia locale del Comune di Santo Stefano Quisquina.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi
Santo Stefano Quisquina, li 14 aprile 2020

Il Sindaco
Rag. Francesco Nacciatore

